Allegato parte integrante

Tabella A)

Addestramento cani e gare: criteri e modalità

Art. 37, comma 3, L.P. n. 24/1991

A. CRITERI

- 1. Addestramento e gare dei cani da ferma
- 1.1 L'addestramento dei cani da ferma è effettuato solo in aree aventi i seguenti requisiti :
- superficie non superiore a 100 ettari e non inferiore a 20 ettari (ENCI),
- validità riferita almeno all'anno solare
- numero non superiore a due per ciascuna riserva
- individuate da parte dell'Ente gestore attraverso i suoi organi decentrati, anche su richiesta delle associazioni cinofile,
- segnalate preventivamente al Servizio Foreste e fauna, attraverso un'apposita scheda di trasmissione, predisposta dal Servizio Foreste e fauna di concerto con l'Ente Gestore a cui deve essere allegata la relativa cartografia.
- 1.2 L'addestramento è realizzato, durante tutto l'anno, all'interno delle aree di cui al precedente paragrafo 1.1. collocate a quota inferiore ai 1300 m s.l.m., in ambiti di scarso pregio faunistico. Esclusivamente nel periodo 15 agosto prima domenica di settembre, l'addestramento può essere realizzato anche all'interno delle aree di cui al precedente paragrafo 1.1. collocate a quota superiore ai 1300 m s.l.m.,
- 1.3 Le gare con cani da ferma sono condotte nelle aree di cui al paragrafo 1.1. collocate a quota inferiore ai 1300 m s.l.m.. Esclusivamente nel periodo 15 agosto prima domenica di settembre le gare sono realizzate nelle aree, di cui al precedente paragrafo 1.1., collocate a anche quota superiore ai 1300 m s.l.m.. Il campo gara deve essere appositamente tabellato. Su iniziativa di Circoli ed Associazioni aventi sede in provincia di Trento potranno essere effettuate gare promozionali anche in aree diverse da quelle individuate al precedente paragrafo 1.1. nel limite massimo di cinque l'anno, per l'intero territorio provinciale e previa verifica da parte del Servizio Foreste e fauna della compatibilità delle medesime con la tutela della fauna selvatica. A tal fine gli organizzatori danno comunicazione della gara al Servizio Foreste e fauna almeno venti giorni prima del suo svolgimento. La comunicazione deve essere indirizzata anche alla riserva comunale di caccia territorialmente interessata, qualora l'iniziativa si svolga all'interno del suo territorio.
- 1.4 Le limitazioni di cui al punto precedente e l'obbligo di tabellazione non trovano applicazione per le prove di lavoro con regolamento ENCI promosse dalle delegazioni ENCI della provincia di Trento su selvaggina naturale e per le attività di preparazione ad esse strettamente connesse. E' ammesso un numero massimo di otto prove all'anno per l'intero territorio provinciale, previa verifica da parte del Servizio Foreste e fauna della compatibilità delle

medesime con la tutela della fauna selvatica. A tal fine gli organizzatori danno comunicazione della gara al Servizio Foreste e fauna almeno venti giorni prima del suo svolgimento. La comunicazione deve essere indirizzata anche alla riserva comunale di caccia territorialmente interessata, qualora l'iniziativa si svolga all'interno del suo territorio.

- 2. Addestramento e gare dei cani segugio per la lepre
- 2.1 L'addestramento dei cani segugio per la lepre può essere realizzato dalla prima domenica di agosto fino alla domenica antecedente l'apertura generale della caccia;
- 2.2 Al di fuori di tale periodo l'addestramento può essere condotto unicamente in aree di superficie non superiore a 200 ettari, collocate a quota inferiore ai 1600 m s.l.m. e di scarso pregio faunistico. Tali aree sono individuate da parte dell'Ente gestore attraverso i suoi organi decentrati, anche su richiesta delle associazioni cinofile, e sono segnalate al Servizio Foreste e fauna, attraverso un'apposita scheda di trasmissione, predisposta dal Servizio Foreste e fauna di concerto con l'Ente Gestore a cui deve essere allegata la relativa cartografia.
- 2.3 Le gare con cani segugio per la lepre sono realizzate, al di fuori del periodo prima domenica di agosto domenica antecedente l'apertura generale della caccia, all'interno delle aree di cui al precedente paragrafo 2.2, su iniziativa di circoli ed associazioni aventi sede in provincia di Trento. Le limitazioni di cui sopra non trovano applicazione per le prove di lavoro con regolamento ENCI promosse dalle delegazioni ENCI della provincia di Trento e per le attività di preparazione ad esse strettamente connesse. E' ammesso un numero massimo di cinque prove all'anno per l'intero territorio provinciale, previa verifica da parte del Servizio Foreste e fauna della compatibilità delle medesime con la tutela della fauna selvatica. Gli organizzatori danno comunicazione della gara al Servizio Foreste e fauna almeno venti giorni prima del suo svolgimento. La comunicazione deve essere indirizzata anche alla riserva comunale di caccia territorialmente interessata, qualora l'iniziativa si svolga all'interno del suo territorio.
- 3. Addestramento e gare di altri cani
- 3.1 L'addestramento e le gare di altri cani e per altre finalità, che non determinino azione diretta di disturbo nei confronti della fauna selvatica, sono realizzati, da parte di enti o associazioni riconosciute, in ambiti di scarso pregio faunistico. Gli organizzatori delle gare, esclusi gli addestramenti dei cani da traccia abilitati, comunicano lo svolgimento della gara o delle attività al Servizio Foreste e fauna almeno venti giorni prima dello svolgimento della gara o delle attività medesime. La comunicazione deve essere indirizzata anche alla riserva comunale di caccia territorialmente interessata, qualora l'iniziativa si svolga all'interno del suo territorio.

MODALITA'

L'addestramento dei cani di cui ai punti 1 e 2 sul territorio della provincia di Trento è esercitato solamente da conduttori in possesso di apposito patentino a validità annuale rilasciato, nei confronti dei cacciatori, dall'Ente gestore, anche attraverso i suoi organi decentrati, o, negli altri casi, dalle associazioni cinofile riconosciute a

livello provinciale, secondo un modello predisposto dal Servizio Foreste e fauna di concerto con le predette associazioni.

Nell'ambito dell'addestramento ogni conduttore può utilizzare al massimo due cani. L'addestramento dei cani segugio nel periodo prima domenica di agosto – domenica antecedente l'apertura generale della caccia, è condotto dall'alba alle ore 11.00, con un'ora di tolleranza per il recupero del cane. L'addestramento dei cani da piuma, dal 15 agosto alla prima domenica di settembre, anche al di sopra dei 1300 m s.l.m., è condotto dalle 7.00 fino alle ore 10.00 e dalle 16.00 fino alle 19.00 (gli orari si intendono riferiti all'ora legale). In questi ultimi due casi il conduttore compila apposita denuncia d'uscita, secondo il modello predisposto di concerto tra Ente gestore ed associazioni cinofile, da imbucare preventivamente nella cassetta per le denuncie di uscita e di abbattimento della riserva di caccia nel cui ambito territoriale si intende svolgere l'addestramento.

L'Ente gestore della caccia nelle riserve e le associazioni cinofile adottano appositi protocolli di autodisciplina diretti ad assicurare il necessario coordinamento e controllo delle attività relative agli addestramenti ed alle gare di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente deliberazione e dei protocolli di autodisciplina da parte di un conduttore determina il ritiro del patentino di addestramento.